

- (7) Ciascuna autorità nazionale che tratta le monete in euro non adatte alla circolazione dovrebbe poter applicare una commissione di trattamento a norma del presente regolamento per sostenere le spese connesse a tale processo. Le commissioni di trattamento non dovrebbero applicarsi alle consegne di modeste quantità di monete in euro non adatte alla circolazione. Gli Stati membri dovrebbero poter accordare esenzioni dalle commissioni di trattamento alle persone che collaborano strettamente con le autorità nazionali incaricate di ritirare dalla circolazione le monete contraffatte o non adatte. Gli Stati membri dovrebbero poter accettare sacchetti o contenitori di monete contraffatte e di quelle non adatte senza applicare una sovrattassa, qualora ciò risponda al pubblico interesse.
- (8) Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili in caso di violazioni, al fine di realizzare in tutta l'area dell'euro un'autenticazione equivalente delle monete in euro e un trattamento delle monete in euro non adatte alla circolazione.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'efficace e uniforme autenticazione delle monete in euro in tutta l'area dell'euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le pratiche nazionali, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

##### OGGETTO E DEFINIZIONI

###### Articolo 1

###### Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure necessarie per l'autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

###### Articolo 2

###### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «autenticazione delle monete in euro»: il processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
- b) «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete in euro autentiche ma che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato;

- c) «autorità nazionali incaricate»: il centro nazionale di analisi delle monete o un'altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato;
- d) «enti»: gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1338/2001, esclusi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino di detto regolamento;
- e) «GEFM» (Gruppo esperti sulla falsificazione delle monete): il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE.

#### CAPO II

##### AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO

###### Articolo 3

###### Autenticazione delle monete in euro

1. Gli enti garantiscono che le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte ad una procedura di autenticazione. Essi adempiono a detto obbligo mediante:

- a) apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2; o
- b) personale qualificato formato conformemente alle modalità definite dagli Stati membri.

2. A seguito dell'autenticazione, tutte le monete sospettate di essere contraffatte e le monete in euro non adatte alla circolazione sono consegnate all'autorità nazionale incaricata.

3. Le monete in euro contraffatte trasmesse per identificazione alle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura. Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applica il capo III del presente regolamento.

###### Articolo 4

###### Requisiti del test e apparecchiature per il trattamento delle monete

1. Quando si applica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), gli enti devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dall'autorità nazionale incaricata o dal CTSE e che erano elencati nel sito internet di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al momento del loro acquisto. Gli enti provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il test di individuazione assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.

